



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono 0921336086 – fax 0921336851 P.IVA 00324270834 C.A.P. 98070

e mail: ufficioragioneria@comune.mottadafferme.me.it

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determina n. 29 del 27/06/2022

Oggetto: Dipendente Mazzeo Pietro responsabile dell'area economico finanziaria collocato in pensione con decorrenza 01/05/2022 – monetizzazione delle ferie maturate e non fruito.

Vista che, il Dipendente in oggetto è stato collocato a riposo per acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia avendo maturato i requisiti di età anagrafica previsti dalle vigenti norme in materia pensionistica, con decorrenza 01/05/2022.

Che lo stesso è stato dipendente di questo Ente con rapporto di lavoro a tempo parziale con contratto d'ecedenza dal 2019 al 2022, profilo professionale Istruttore Direttivo posizione economica D/5 Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Vista, inoltre, la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 13/05/2019 con la quale è stata modificata la deliberazione di G.C. n. 35 del 30/08/2017 con la quale tra l'altro è stata attribuita un'ulteriore indennità di posizione di € 4.800,00 prevista dall'art. 17, c. 6, del contratto di lavoro sottoscritto in data 21/05/2018 ed una convenzione d'ecedenza per n. 10 ore settimanali;

Viste le improrogabili esigenze di servizio e il noto evento epidemiologico denominato COVID-19 che hanno reso impossibile fruire delle ferie, anche in considerazione della carenza di personale nell'area economico finanziaria;

Visto che,

- *L'art. 14 del D.P.R. 395/1995 statuisce che "il concedo ordinario è un diritto irrinunciabile" e l'art. 11 del D.P.R. 170/2007 prevede che "qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza".*

Fermo restando, dunque, la necessità di assicurare la fruizione del diritto da parte del dipendente, l'ente in base alle previsioni dell'art. 28 del nuovo CCNL Enti Locali, è chiamato a governare responsabilmente l'istituto attraverso la programmazione delle ferie. Tale aspetto assume particolare rilievo anche nei casi in cui il dipendente non abbia fruito delle ferie nell'anno di maturazione per ragioni di servizio. Ne consegue che l'Ente non dipende, nelle sue applicazioni, esclusivamente dalla volontà del dipendente.

- L'art. 2109 del c.c. espressamente stabilisce che ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. L'applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano di ferie annuale, consente all'Ente anche la possibilità di assegnazione d'ufficio delle ferie;
- L'art. 28 comma 11 del nuovo CCNL Enti Locali 2016/2018 che recita: "*Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative*".

Evidenziato che, all'impianto normativo segue l'orientamento della giurisprudenza, a cui si rende attenzione:

- La Corte di Cassazione con sentenza n. 21028 del 27/11/2012 ha affermato che "*in base all'art. 2109, secondo comma, del codice civile, l'esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all'imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa, al lavoratore compete soltanto la facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale. Peraltro, allorché il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell'anno non può desumersi alcuna rinuncia, che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost. e art. 2109 cod. civ.) e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute*".

- Il T.A.R. Puglia con sentenza n. 32 del 18/01/2008 ha chiarito inoltre che *“Il principio dell’irrinunciabilità delle ferie, sancito dall’art. 36, 3° comma della Costituzione” debba essere “inteso nel senso che il datore di lavoro ha l’obbligo di assegnare un periodo di riposo al dipendente e quest’ultimo ha il potere di fruirne senza possibilità di rinuncia, con la conseguenza che, ogni volta che non si sia provveduto all’assegnazione delle ferie, spetta al lavoratore il compenso sostitutivo”*.
- La Corte Europea di giustizia, causa C-118/2013 del 12 giugno 2014, ha sancito che *“le ferie retribuite e non godute per cause non attribuibili al dipendente, o per la fine del rapporto di lavoro, danno diritto ad una tutela risarcitoria”* ed ha confermato la pronuncia del 20 gennaio 2009 nei provvedimenti riuniti C-350/06 e C-520/2006;
- La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 18168 depositata il 26 luglio 2013, ha affermato il principio che il diritto alle ferie è garantito dall’art. 36 della Costituzione e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE;
- La suprema Corte, nella pronuncia in commento, ha sostenuto che il diritto del lavoratore alla fruizione delle ferie è irrinunciabile, tutelato costituzionalmente e a livello europeo (direttiva 2003/88/CE; Corte Giustizia EU, sent. C-350/06 e C-520/06);

Considerato che, nel caso in cui le ferie non siano state effettivamente fruite, anche per motivi organizzativi senza responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore spetta sempre un’indennità sostitutiva.

Il vincolo contrattuale (e il divieto disposto dal D.L. 95/2012) non è rilevante dal momento che lo stesso deve essere reinterpretedo alla luce dei principi, secondo cui *“in considerazione dell’irrinunciabilità del diritto alle ferie, ed in applicazione del principio di conservazione del contratto, in caso di mancata fruizione delle ferie per cause non imputabili al lavoratore, non è escluso il diritto di quest’ultimo all’indennità sostitutiva”*.

Visto che le circolari applicative emanate dal MEF e dal Dipartimento della Funzione Pubblica (MEF – Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 09/11/2012 – Dip. Funzion Pubblica prot. 32937 del 06/08/2012 e prot. 40033 del 08/10/2012) hanno chiarito che il divieto non si applica nei casi di cessazione del servizio in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, tra i quali sono ricompresi le ipotesi di decesso;

Pertanto, il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute sussiste anche se la mancata fruizione non dipende dal datore, nonostante le disposizioni contrattuali e il vincolo posto dal D.L. 95/2012. Circa la natura dell’indennità da riconoscere al dipendente, la Corte ha ribadito che ha carattere risarcitorio, perché compensa il lavoratore per la perdita del bene-riposo al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato, ma anche retributivo, in quanto costituisce un’erogazione strettamente connessa al rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazione corrispettive (Cass., sez. lavoro, sent. 11462/2012 e 17353/2012).

Visto il consolidato orientamento giurisprudenziale e ritenuto applicabile al caso;

Considerato che, il mancato godimento delle ferie si è reso necessario proprio per garantire la presenza in servizio del dipendente Mazzeo Pietro, resta fermo il riconoscimento alla corresponsione della relativa indennità;

Vista la sentenza della Corte di Cassazione n. 3021 del 10/02/2020, con la quale ha statuito che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che indennitaria. La più recente giurisprudenza della sezione lavoro, in base al criterio della natura mista dell’indennità in questione, sia risarcitoria che retributiva, ha ritenuto prevalente ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo. E’ anche stato precisato che la natura retributiva, quale corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l’incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dall’assoggettamento a contribuzione (v. Cass. N. 11462-12, Cass, n. 20836-13, Cass n. 1757-16, Cass, n, 14559-17).

Ritenuto e consolidato in fatto e in diritto fare proprie le pronunce della invocata giurisprudenza di merito;

Dato atto della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e della misura 3.9 del piano triennale della prevenzione e della corruzione dell’assenza di qualsiasi situazione di conflitto d’interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed il soggetto interessato, nonché dell’assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità;

Visto che, dagli atti d’Ufficio risultano i seguenti giorni di ferie non godute per cause di servizio:

- Anno 2019 giorni 22;
- Anno 2020 giorni 32;
- Anno 2021 giorni 32;
- Anno 2022 giorni 10.

- Totale ferie non godute giorni 96, considerato che l'orario di lavoro in questo Comune è distribuito in cinque giorni settimanali, per quantificare l'indennità sostitutiva mensile dovuta, i giorni maturati devono essere divisi per 22, così il risultato ottenuto è 4,36 mesi;

Visto il seguente prospetto di quanto dovuto a lordo delle ritenute previdenziali e fiscali:

PERIODO – ANNI	CAT	GIORNI	MESI	INDENNITA' MENSILE	INDENNITA' MENSILE PER 10 ORE SETTIMANALI	INDENNITA' DOVUTA
2019-2020	D4	54	2,45	2.529,47	702,60	1.721,37
2021-2022	D5	42	1,91	2.632,43	731,20	1.396,59
TOTALE		96	4,36			3.117,96

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 22/11/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 nel quale trova copertura finanziaria la relativa spesa;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al d.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

Vista la L.R. 23 dicembre n. 30, recante norme sull'ordinamento degli enti locali;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista la determinazione sindacale n. 18 del 14/06/2022 con la quale è stata attribuita al sottoscritto ing. Basilio Antonino Calantoni la nomina di Capo Area Economico-Finanziaria dell'Ente con relativa attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui al comma 3 dell'art. 51 della L. n. 142/1990 e s.m.i., come recepito dall'art. 1 lett. h) della L.R. n. 11.12.1191 n. 48 nonché dei compiti di cui all'art. 11 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) La presente narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende espressamente richiamata e confermata.
- 2) Di liquidare e pagare al dipendente Rag. Pietro Mazzeo profilo professionale istruttore direttivo, responsabile dell'area economico finanziaria, posizione economica D/5, collocato in quiescenza con decorrenza 01/05/2022, la complessiva somma di € 3.117,96 a lordo delle ritenute previdenziali e fiscali come per legge, a titolo di monetizzazione ferie non godute per esigenze di servizio;
- 3) Di imputare la relativa spesa al cap. 10103/100 del bilancio 2022 in corso di formazione;
- 4) Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio online del Comune di Motta D'Affermo per la durata di 15 (quindici) giorni e nella pertinente sezione di amministrazione trasparente;
- 5) Notificare il presente provvedimento all'interessato.
- 6) Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni e al TAR competente entro 60 giorni. Il ricorso deve essere notificato a questo Ente che ha emanato l'atto entro i suddetti termini decorrenti dalla pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza per altra via.

Motta D'Affermo 27/06/2022



IL RESP. DELL'AREA E. FINANZIARIA
Ing. Basilio Antonino Calantoni

